

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3295 del 09/07/2019
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "CENTRO ECOLOGICO BAIONA" (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3387 del 09/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno nove LUGLIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA “**CENTRO ECOLOGICO BAIONA**” (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'installazione IPPC denominata “**Centro Ecologico Baiona**” sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico del Centro Ecologico Baiona con istanza di aggiornamento dell'AIA presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 07/06/2018 (ns. PGRA/2018/7498) riguardante:

- l'ottimizzazione logistica della sezione di ricezione rifiuti liquidi destinati all'impianto TAS mediante la realizzazione di 4 nuove rampe di scarico per rifiuti non pericolosi, 2 nuove aree di sosta per le autobotti in attesa di scarico, una vasca di raccolta interrata per lo scarico delle autobotti (denominata S17) dotata di copertura e un piperack per l'alloggiamento delle tubazioni di servizio alla rampa;
- lo spostamento degli uffici per l'accettazione dei rifiuti destinati al Forno F3, con realizzazione di nuovo box e demolizione del box esistente, che comporta il ricollocamento in nuova area di alcuni depositi di rifiuti prodotti nell'installazione;

avanzando al contempo:

- domanda di Permesso di Costruire ai sensi della LR n. 15/2013 e smi per la realizzazione del nuovo box di accettazione rifiuti, della nuova area di deposito rifiuti e delle nuove rampe di scarico rifiuti liquidi a servizio dell'impianto TAS;

- domanda di autorizzazione sismica ai sensi della LR n. 19/2008 e smi e di autorizzazione per eseguire interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico per la realizzazione delle nuove rampe di scarico rifiuti liquidi a servizio dell'impianto TAS.

Con l'occasione, il gestore trasmetteva documentazione di riesame del Manuale in uso per la gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni derivanti dal Forno F3 nell'assetto impiantistico attuale (Manuale SME Forno F3 - Ed. 04 Rev. 00 del 30/06/2016) per la modifica del sistema di trasmissione on line ad ARPAE ST di Ravenna dei report relativi ai dati giornalieri rilevati dallo SMCE installato sul camino E3;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica come disciplinato dall'art. 208 del predetto decreto, sostituendo ad ogni effetto autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato dal Comune di Ravenna in data 24/07/2018 (ns. PGRA/2018/9433) e in data 31/07/2018 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PGRA/2018/9832), la documentazione tecnica presentata a corredo della suddetta comunicazione di modifica risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA in essere, per cui in data 03/08/2018 veniva avanzata richiesta di integrazioni con sospensione dei termini del procedimento (ns. PGRA/2018/10086);

DATO ATTO che in ragione della complessità della documentazione integrativa da presentare, veniva richiesta dal gestore una proroga temporale del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni (ns. PGRA/2018/11006), concessa con nota ns. PGRA/2018/11122;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore per via telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 29/11/2018 (ns. PGRA/2018/16827);

PRESO ATTO della relazione tecnica contenente lo studio di impatto odorigeno condotto dal gestore mediante modello matematico di simulazione delle ricadute di odore al suolo, seguendo i criteri indicati dalle Linee di indirizzo operativo ARPAE sull'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, (*"Valutazione delle emissioni odorigene"* Cod. Doc. CO 03 RA AA 03 M8 I1 02.00 nella revisione del 20/11/2018), fermo restando quanto già stabilito nell'AIA per cui, in caso di segnalazioni o criticità in materia di disturbo olfattivo, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e in caso di anomalie potranno essere richiesti al gestore accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle predette Linee Guida ARPAE;

DATO ATTO che, al fine di assumere la decisione sulle modifiche in questione, nell'ambito del procedimento risultano acquisiti:

- ✓ l'autorizzazione sismica all'esecuzione delle strutture in c.a. relative alla vasca a servizio del nuovo scarico autobotti e all'esecuzione dei lavori relativi al nuovo piperack, rilasciata ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c) della LR n. 19/2008 dal Comune di Ravenna – Ufficio Sismica con PG 224822/2018 del 17/12/2018 (ns. PG/2019/5344);
- ✓ la verifica di conformità dell'attività edilizia rilasciata ai sensi dell'art. 5 della LR n. 15/2013 dal Comune di Ravenna – Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica con PG 226155/2018 del 18/12/2018, che costituisce titolo abilitativo edilizio alla realizzazione del nuovo box di accettazione rifiuti, della nuova area di deposito rifiuti e delle nuove rampe di scarico rifiuti liquidi a servizio dell'impianto TAS (ns. PG/2019/5344) nonché l'autorizzazione all'esecuzione di tali interventi in area soggetta a vincolo idrogeologico rilasciata dal Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio, U.O. Geologico con PG 58820/2019 del 26/03/2019 (ns. PG/2019/49784);
- ✓ in data 06/02/2019 il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione e la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2019/20152) quale supporto tecnico per l'aggiornamento dell'AIA in essere, a riscontro della richiesta avanzata da questo SAC con nota ns. PGRA/2018/7901;

DATO ATTO altresì che non risultano pervenute osservazioni/valutazioni di competenza da parte del Servizio di Igiene Pubblica - AUSL di Ravenna, interpellato con nota ns. PGRA/2018/8015;

RILEVATO che con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore forniva informazioni sommarie su previsti interventi di manutenzione alle linee di adduzione all'impianto TAS degli scarichi idrici provenienti dall'attigua installazione IPPC gestita da Polynt SpA, che restano al momento da definire compiutamente a livello progettuale e soggetti agli adempimenti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi per i rispettivi ambiti di competenza, come chiarito da Polynt SpA in data 11/06/2019 (ns. PG/2019/91752) e da HERAmbiente SpA in data 08/07/2019 (ns. PG/2019/107640), a riscontro della richiesta avanzata con nota ns. PG/2019/85128 del 29/05/2019;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1) del D.Lgs n. 159/2011 in data 15/05/2019, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (ns. PG/2019/82111);

PRESO ATTO che le suddette modifiche comunicate ai fini dell'AIA non costituiscono di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1562 del 29/03/2019, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art.

208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che il Centro Ecologico Baiona risulta registrato EMAS (n. IT-001324) a far tempo dal 28/04/2011;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti anche pericolosi nel Centro Ecologico Baiona sono determinate secondo le modalità indicate nella suddetta DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, come da AIA n. 1562 del 29/03/2019 e soggette ad adeguamento anche per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazione e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019;
2. Di dare atto che ai fini della realizzazione delle suddette modifiche, il presente aggiornamento dell'AIA unitamente a:
 - verifica di conformità dell'attività edilizia rilasciata ai sensi dell'art. 5 della LR n. 15/2013 dal Comune di Ravenna – Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica con PG 226155/2018 del 18/12/2018;
 - autorizzazione sismica all'esecuzione delle strutture in c.a. relative alla vasca a servizio del nuovo scarico autobotti e all'esecuzione dei lavori relativi al nuovo piperack, rilasciata ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c) della LR n. 19/2008 dal Comune di Ravenna – Ufficio Sismica con PG 224822/2018 del 17/12/2018;
 - autorizzazione all'esecuzione degli interventi in area soggetta a vincolo idrogeologico rilasciata dal Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio, U.O. Geologico con PG 58820/2019 del 26/03/2019;

costituiscono autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, salvo quanto indicato ai successivi punti 3) e 4.c);

3. Di dare atto altresì che, ai fini della realizzazione delle nuove rampe di scarico rifiuti liquidi a servizio dell'impianto TAS, **la copertura in PRFV della nuova vasca S17 è subordinata all'ottenimento di autorizzazione sismica** per cui il gestore è tenuto a rapportarsi direttamente con gli uffici competenti del Comune di Ravenna;
4. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, a **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "**Centro Ecologico Baiona**" sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, come di seguito indicato:

- 4.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 07/06/2018 (ns. PGRA/2018/7498), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA con versamento effettuato in data 01/02/2018 per un importo pari a € 500,00.

- 4.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato del Centro Ecologico Baiona e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019, si prende atto di una serie di modifiche impiantistiche che il gestore intende attuare così come comunicato in data 07/06/2018 (ns. PGRA/2018/7498) e integrato in data 29/11/2018 (ns. PGRA/2018/16827), quali in particolare:

- l'ottimizzazione logistica della sezione di ricezione dei rifiuti liquidi destinati all'impianto TAS mediante la realizzazione di 4 nuove rampe di scarico per rifiuti non pericolosi, 2 nuove aree di sosta per le autobotti in attesa di scarico, una vasca di raccolta interrata dotata di copertura (denominata S17) per lo scarico delle autobotti e rilancio alle esistenti vasche S18-B/C/B specificatamente dedicate allo stoccaggio dei rifiuti liquidi non pericolosi e un piperack per l'alloggiamento delle tubazioni di servizio alla rampa.
Per gli sfiati della nuova vasca S17 è previsto il convogliamento all'esistente sistema di contenimento installato sul punto di emissione in atmosfera E22 (2 scrubber in serie), a cui già afferisce l'aspirazione delle vasche di post-denitrificazione e post-aerazione (S18-A) e di stoccaggio per rifiuti liquidi non pericolosi (S18-B/C/D) dell'impianto TAS, avendone verificato il corretto dimensionamento anche nell'assetto impiantistico modificato.
- lo spostamento degli uffici per l'accettazione dei rifiuti destinati al Forno F3, con realizzazione di nuovo box e demolizione del box esistente, che comporta il ricollocamento in nuova area di alcuni depositi di rifiuti prodotti nell'installazione come illustrato nell'apposita planimetria.
Per le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del nuovo box accettazione è previsto il trattamento in pozzetto degrassatore (acque saponate) e fossa Imhoff (wc) con recapito in vasca di accumulo a tenuta (a svuotamento periodico) progettata da 2 m³ per cui, ai fini del corretto dimensionamento ai sensi della DGR n. 1053/2003, necessitano azioni di adeguamento come indicato al paragrafo D1, Sezione D dell'Allegato alla presente AIA.

Per le acque meteoriche di dilavamento delle aree oggetto di intervento è previsto il convogliamento tramite canalette alla rete fognaria di stabilimento che recapita in testa alla sezione TAPO dell'impianto TAS.

- 4.c) Il Piano di Adeguamento/Miglioramento degli impianti e sua cronologia riportato nell'AIA è aggiornato integrando il **paragrafo D1)** della Sezione D dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 con la seguente azione di adeguamento:

- *La nuova vasca di accumulo a tenuta (a svuotamento periodico) delle acque reflue domestiche trattate a servizio del nuovo box accettazione rifiuti deve essere realizzata con capacità minima non in-*

feriore a 10 m³, per cui sono fatti salvi eventuali adempimenti con il Comune di Ravenna per conformare, qualora necessario, i titoli abilitativi all'esecuzione dell'opera rilasciati con l'AIA.

- 4.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate sostituendo nel **paragrafo D2.4)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 la prescrizione di cui al punto 12) con la seguente:

Prescrizioni

[...omissis...]

12. Il gestore adotta dei Manuali di Gestione degli SMCE installati sui camini E1, E3 in cui, oltre a riportare le frequenze e le modalità di calibrazione, verifica e manutenzione degli strumenti, sono definiti i sistemi di acquisizione, archiviazione, validazione ed elaborazione dei dati, nonché le modalità operative e di comunicazione in caso di anomalie nella conduzione dei Forni FIS, F3 e di avarie dei relativi SMCE.

I Manuali degli SMCE in uso, acquisiti come parte integrante della presente AIA, sono tenuti a disposizione degli organi di controllo. Tali Manuali, che devono avere validità non superiore a 5 anni dalla data di emissione, sono soggetti a riesame da parte del gestore almeno ogni 12 mesi.

Eventuali revisioni e/o modifiche dovranno essere preventivamente comunicate, fermo restando che la gestione degli SMCE (installazione, applicazione della norma UNI EN 14181, verifiche, Manuale di Gestione, aggiornamento costante dei documenti e delle procedure, ecc.) è responsabilità esclusiva del gestore: i risultati delle sue procedure e l'applicazione del Manuale stesso devono essere comunicati ad ARPAE – SAC di Ravenna e per quanto di competenza di ARPAE – ST di Ravenna saranno oggetto di controllo in sede di visita ispettiva.

[...omissis...]

- 4.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni nel suolo sono altresì aggiornate integrando il **paragrafo D2.6)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 con i seguenti requisiti di notifica specifici:

D2.6 Emissioni nel suolo (aspetti generali, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

[...omissis...]

Requisiti di notifica specifici

- Prima della realizzazione della nuova vasca di rilancio S17 devono essere fornite, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, specifiche indicazioni sul materiale di rivestimento della vasca stessa.

- 4.f) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono aggiornate integrando nel **paragrafo D2.8)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 la prescrizione di cui al punto 2.c) impartita per l'attività di trattamento integrato chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti liquidi anche pericolosi, conferiti in conto terzi tramite mezzi mobili, nella sezione TAPO dell'impianto TAS, come segue:

Prescrizioni

- 2.c) [...omissis...]

La nuova vasca S17 non rientra fra le strutture di stoccaggio a servizio dell'impianto TAS. Si tratta di una vasca di raccolta per lo scarico delle autobotti che si configura come sistema di rilancio alle 3 vasche S18-B/C/D specificatamente dedicate allo stoccaggio di rifiuti liquidi non pericolosi. La vasca S17 è pertanto dotata di sistema di pompe di rilancio che provvedono continuamente allo svuotamento immediato della stessa; per mantenere efficiente il sistema, su tali pompe deve essere garantita una periodica attività di manutenzione, di cui deve essere tenuta idonea registrazione, anche su supporto informatico.

- 4.g) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono altresì aggiornate integrando il **paragrafo D2.8)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 con i seguenti requisiti di notifica specifici:

Requisiti di notifica specifici

[...omissis...]

- Deve essere tempestivamente comunicata, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, l'avvenuto ampliamento della sezione di ricezione dei rifiuti liquidi conferiti tramite autobotti all'impianto TAS con la messa in esercizio delle nuove 4 rampe di scarico per rifiuti non pericolosi e opere connesse.

- 4.h) Il **Piano di Monitoraggio del Centro Ecologico Baiona** stabilito nell'AIA è aggiornato per le emissioni nel suolo integrando il **paragrafo D2.6)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 con i seguenti autocontrolli a carico del gestore:

Monitoraggio

[...omissis...]

<i>Aspetto ambientale</i>	<i>Oggetto del controllo</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Frequenza controllo</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>Protezione del suolo</i>	<i>Verifica stato di conservazione (strutturale) della vasca interrata S17</i>	<i>Controllo visivo</i>	<i>Semestrale (*)</i>	<i>Supporto informatico o cartaceo</i>
		<i>Controllo di tenuta</i>	<i>Decennale (*)</i>	

(*) attività di monitoraggio attivata a seguito del previsto ampliamento della sezione di ricezione dei rifiuti liquidi conferiti tramite autobotti all'impianto TAS, con l'entrata in esercizio della nuova vasca di rilancio S17 a servizio delle nuove 4 rampe di scarico per rifiuti non pericolosi.

5. Fermo restando quanto stabilito con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 sulle garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore è altresì tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA all'adeguamento delle stesse garanzie finanziarie anche con riferimento al presente atto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di smaltimento dei rifiuti possono essere proseguite alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

6. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019;
7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.